

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 90 DEL 20/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON ENTE DI FORMAZIONE I.R.E.COOP VENETO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PREVISTI DAI CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARI PRESSO L'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA. PROGETTO 52-1-1253-2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 67/23

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 19.12.2022, con nota prot. n. 110080, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'ente di formazione I.R.E.COOP VENETO di Padova, la richiesta di disponibilità ad accogliere i corsisti del Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS) del Progetto 52-1-1253-2020, mediante stipula di apposita convenzione;

Premesso altresì che detto progetto si situa in prossimità dell'inizio di un nuovo percorso formativo per operatori socio sanitari (OSS), realizzato nell'ambito della L.R. 20 del 16.08.2001 – DGR n.1253 del 14.09.2021, previsto per n. 8 studenti, indicati in apposito elenco, agli atti;

Preso atto altresì che l'inizio del tirocinio è programmato per il 15 febbraio 2023 e la conclusione è prevista entro il 31 marzo 2023 e comunque per tutta la durata del Progetto 52-1-1253-2020 sopra citato;

Dato atto che per la stipula della nuova convenzione è stato acquisito il parere positivo della Direzione delle Professioni Sanitarie, agli atti;

Tutto ciò premesso, il Dirigente propone di approvare lo schema di convenzione con I.R.E.COOP VENETO il cui testo è parte integrante e sostanziale della presente proposta.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con I.R.E.COOP VENETO, allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento del tirocinio pratico per Operatore Socio Sanitario presso le strutture di questa Azienda, con validità pari alla durata del Progetto 52-1-1253-2020, dal 15.02.2023 e con conclusione prevista entro il 31.03.2023;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che l'Istituto assicura i tirocinanti contro gli infortuni, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICULARE
PREVISTE DAL CORSO PER OPERATORI SOCIO SANITARI
Progetto n. 52-1-1253-2020 approvato con DDR 1129 DEL 7/10/2021

I.R.E.COOP VENETO Istituto Regionale per l'Educazione e gli Studi Cooperativi sito in Padova - Via Savelli, 128 – C.F. 80037180280 P.IVA 00104920285, rappresentato dal sig. Sartori Giovanni nato a Verona (VR) il 20/01/1952 C.F. SRTGNN52A20L781H Presidente e Legale Rappresentante

E

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, Via dei Lotti, 40 – 36061, Bassano del Grappa (VI), C.F. e P.IVA 00913430245, rappresentata dal dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04.05.1967, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda.

stabiliscono i seguenti termini di convenzione per l'effettuazione di un periodo di tirocinio da parte degli Allievi del corso per OPERATORE SOCIO SANITARIO, organizzato da IRECOOP VENETO e approvato dalla Regione Veneto con DGR 1253 del 14/09/2021 e DDR n. 1129 del 07/10/2021, Codice Progetto 52-1-1253-2020, codice corso 52/002/1129/DEC/21.

PREMESSO CHE:

- l'IRECOOP VENETO intende realizzare il tirocinio in oggetto quale periodo formativo pratico allo scopo di far acquisire agli allievi esperienze di attività pratica come previsto dal progetto;
- le parti riconoscono la validità del processo di formazione e si impegnano a portare a termine l'iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
- l'IRECOOP VENETO provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni con posizione assicurativa INAIL e responsabilità civile con polizza privata ASSIMOCO di cui si indicano gli estremi:
Corso codice 52/002/1129/DEC/21 - ASSIMOCO R.C. – n. 4861454101276.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- ✓ Per ciascun tirocinante inserito nella azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
- ✓ Al Progetto formativo devono essere allegati i seguenti documenti:
 - fotocopia del documento di identità del tirocinante;
 - attestato che certifichi il superamento del corso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - giudizio di Idoneità specifica alla mansione;
 - certificato vaccinale (ove richiesto).

- ✓ Gli allievi non potranno essere impegnati per più di 8 ore giornaliere e 40 settimanali. Durante il periodo di stage l'allievo rispetterà le norme e l'orario di presenza in vigore presso l'azienda, e si atterrà alle disposizioni che di volta in volta verranno date dal responsabile aziendale del tirocinio.
- ✓ Il tirocinio pratico dovrà essere tale da consentire l'applicazione delle nozioni apprese durante le fasi teoriche.
- ✓ Il tirocinante deve essere affiancato dal vostro dipendente che svolga funzioni di Tutor.
- ✓ Onde documentare l'effettiva presenza in azienda, l'allievo provvederà a firmare giornalmente l'apposito "Registro a fogli mobili" vidimato dalla Regione Veneto. L'azienda ospitante dovrà **obbligatoriamente timbrare e controfirmare tale Registro di presenza.**
- ✓ Per la realizzazione dello stage, l'IRECOOP VENETO si impegna a garantire la presenza dell'allievo nell'ambito aziendale e la regolarità del rapporto assicurativo aperto con l'INAIL per tutta la durata dello stage integrato da un'assicurazione privata RC.
S'impegna inoltre a comunicare la posizione dell'allievo in azienda nei riguardi dell'Ispettorato del Provinciale del Lavoro.
- ✓ **Il tirocinante è tenuto a:**
 - rispettare e seguire le indicazioni del Tutor aziendale designato dall'Ente ospitante, e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - svolgere le attività previste dal Progetto formativo, osservando gli orari e attenendosi alle norme di comportamento previste dai Regolamenti interni e dal C.C.N.L.;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze eventualmente acquisite durante lo svolgimento del tirocinio ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni d'ufficio, anche a tirocinio terminato;
 - tenere un comportamento rispettoso del personale, dell'ambiente e del luogo in cui si opera;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
 - indossare il tesserino di riconoscimento;
- ✓ Ai sensi dell'art. n. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
- ✓ Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, l'azienda ospitante è tenuta a garantire al tirocinante una efficace informazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del Decreto 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre l'azienda ospitante garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.
- ✓ Il soggetto promotore si impegna a fornire, preventivamente, a ciascun tirocinante un'adeguata formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inoltre devono essere assolti gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità rilasciata dal Medico Competente.
- ✓ In caso di infortunio, durante lo svolgimento del tirocinio, l'azienda ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento ad Irecoop Veneto, e a provvedere entro i termini previsti dalla normativa vigente, ad effettuare le comunicazioni agli istituti assicurativi.

- ✓ Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi dei diritti o interessi dell'azienda ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di legge, la stessa potrà, previa informazione al tutor incaricato di Irecoop Veneto, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
- ✓ L'azienda ospitante consente al tutor del corso l'effettuazione di visite, previo appuntamento, per seguire l'attività dell'allievo. Durante lo svolgimento del tirocinio, ed al termine del periodo, vi saranno tra l'azienda e l'IRECOOP VENETO scambi di informazioni utili per valutare l'andamento o gli esiti dell'esperienza svolta.
- ✓ La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/72 n. 642 e successive modificazioni e di registrazione ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e successive modificazioni.
- ✓ La presente convenzione avrà validità pari alla durata del progetto n. 52-1-1253-2020 approvato con DDR 1129 DEL 7/10/2021, con inizio attività dal 15.02.2023 e con conclusione prevista entro il 31.03.2023, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio.
- ✓ Il Tutor d'aula - Soggetto promotore - verificherà il regolare svolgimento del tirocinio assicurando la massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza pratica. Qualora si verificassero inadempienze gravi, il Soggetto ospitante potrà richiedere al Soggetto promotore la sospensione del tirocinio.
- ✓ Sono da considerarsi possibili cause di recesso dalla presente convenzione o di sospensione del tirocinio per un/a allievo/a, per ciascuna delle parti, le seguenti fattispecie:
 - comportamenti del tirocinante tali da far venire meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del Soggetto ospitante;
 - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
 - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formative.
- ✓ Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi in materia. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti indicano il foro di Padova quale foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto.

Data

Per l'IRECOOP VENETO
(Timbro e firma)

Per l'Azienda AULSS7 Pedemontana
(Timbro e firma)
